

UNA NUOVA GOVERNANCE PER ROMA

LA PROPOSTA DI RETAKE ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il fatto che Retake Roma si spinga a presentare una proposta di riforma dell'ordinamento di Roma Capitale potrebbe apparire, a prima vista, un atto di presunzione, un fuor d'opera, quando non addirittura una maldestra invasione di un campo che non le appartiene e che dovrebbe restare appannaggio dei ristretti circoli della comunità politica ed istituzionale e degli esperti del settore.

Consapevoli di questo rischio “comunicativo”, abbiamo deciso comunque di correrlo. Per una ragione molto semplice, che può essere riassunta così: i problemi di Roma, a partire dal crescente degrado che la affligge e che ha assunto i tratti di una preoccupante endemicità, non possono essere avviati a soluzione se non all'interno di un più generale processo riformatore cittadino nel quale a istituzioni, forze politiche e sindacali, cittadini, realtà associative e imprese sia finalmente messo a disposizione un ecosistema istituzionale e di regole in grado di massimizzare l'efficacia delle azioni di contrasto ad una crisi della città che dura ormai da molti anni e di gettare le basi per un rilancio duraturo nel tempo e non effimero.

Oggi, invece, si ha la netta sensazione che l'assetto istituzionale di governo del territorio cittadino, per come è stato costruito nel tempo e si è evoluto nelle concrete dinamiche amministrative degli ultimi anni, non giochi a favore della possibilità di mettere in campo una visione che punti al superamento di un declino strutturale, che a molti appare anzi quasi irreversibile.

Di qui nasce l'idea di provare ad animare il dibattito, rimasto fino ad ora asfittico e inconcludente, sulla *governance* di Roma Capitale e sugli strumenti che meglio rispondano alle sfide della contemporaneità e alla vocazione di *global city* cui la città dovrebbe aspirare e che invece fatica enormemente ad assumere.

La proposta che Retake Roma offre al pubblico dibattito – per certi versi finanche provocatoria (provocatoria quanto basta per agitare acque fin troppo stagnanti) - è ispirata dalla convinzione che Roma e la sua area metropolitana debbano essere dotate, sull'esempio di quanto accade in altri ordinamenti, di un modello istituzionale peculiare e contraddistinto da una forte autonomia differenziata, perché peculiari e dif-

ferenziati, rispetto alle altre città e regioni italiane, sono i problemi e le sfide alle quali la Capitale e il suo territorio sono chiamati a far fronte quotidianamente. Naturalmente, ai maggiori onori, in termini di competenze e risorse attribuite, dovrebbero corrispondere inevitabilmente maggiori oneri in termini di responsabilità, accountability pubblica, trasparenza dei processi decisionali, etica politica e istituzionale, buon andamento dell'amministrazione, corretta e sostenibile gestione delle risorse finanziarie. Ma si tratta esattamente di ciò di cui Roma ha estremo bisogno: un sistema di regole auto-concluso che esalti le competenze, valorizzi l'assunzione di responsabilità politiche e amministrative e, per questa via, promuova la selezione di una classe dirigente cittadina all'altezza della complessità delle sfide, e che consenta alle enormi potenzialità della città di trovare sedi adeguate per esprimersi, per fare sistema con gli attori istituzionali e per produrre benefici per i cittadini.

Crediamo che sia giunto il momento di ragionare sulla possibilità di aprire una vera e propria "fase costituente" della città, anzi: per la città. Non servono commissariamenti, che avrebbero il sapore di una messa in mora dei romani e di inaccettabile svilimento della loro capacità di autogovernarsi. Serve invece un grande sforzo affinché Roma torni ad essere un capitolo centrale dell'agenda politica nazionale, superando quell'atteggiamento di malcelata insofferenza per i problemi della Capitale che, in una forma o nell'altra, si trascina fin dai tempi dell'Unità d'Italia.

Per ottenere questo risultato – una rinnovata attenzione per Roma – non basta una legge ordinaria, come da più parti pure si continua a proporre richiamando il disposto dell'articolo 114 della Costituzione, che affida alla legge dello Stato la disciplina dell'ordinamento di Roma.

Perché sono maturi i tempi per una costituzionalizzazione dell'ordinamento di Roma Capitale? Proviamo a spiegarlo per punti:

1. perché soltanto con una legge costituzionale Roma può vedersi attribuita una competenza legislativa (e non solo amministrativa, com'è adesso) che le consenta finalmente di dotarsi di regole capaci di incidere davvero sulle criticità che la affliggono e che siano adeguate alle sue peculiari specificità (specificità che spesso non trovano risposta nelle regole legislative nazionali, ritagliate su fattispecie e situazioni anche molto diverse da quelle che si riscontrano a Roma);
2. perché soltanto con legge costituzionale a Roma può essere riconosciuta una effettiva autonomia finanziaria ed impositiva che sia in grado di inne-

scare un processo di assunzione di responsabilità da parte della classe politica locale, favorendone la rigenerazione;

3. perché il rango costituzionale della capitale è la soluzione seguita in altri ordinamenti assimilabili sotto molti profili all'ordinamento italiano, come quello tedesco e quello spagnolo;
4. perché i mali di Roma non possono essere affrontati in un'ottica emergenziale con normative speciali, come se si trattasse solo di gestire eventi improvvisi e circoscritti nel tempo e la posta in gioco non fosse invece quella di apprestare un quadro ordinamentale destinato a durare nel tempo e offrire certezze a cittadini e operatori economici;
5. perché la legge ordinaria prevista dall'attuale 114, terzo comma, della Costituzione sarebbe una soluzione debole che, anche alla luce delle disordinate dinamiche della legislazione italiana, potrebbe facilmente prestarsi a deroghe o aggiramenti da parte di successivi interventi del legislatore ordinario, magari dettati da logiche di corto respiro politico o apertamente territoriale; del resto, la via della legge ordinaria è già stata infruttuosamente percorsa nell'ultimo decennio con il federalismo fiscale e la riforma Del Rio, i cui risultati non sono stati all'altezza delle aspettative di quanti speravano in un definitivo salto di qualità nel modo di affrontare i temi dell'ordinamento di Roma Capitale;
6. perché Roma non ha bisogno di agenzie tecniche, di protettorati illuminati o di improbabili commissariamenti governativi, ma di assumere, in un quadro istituzionale coerente liberato dal giogo delle sovrapposizioni burocratiche dei livelli decisionali, competenze nuove idonee a favorire processi di rilegittimazione delle istituzioni e della burocrazia capitoline;
7. perché deve essere superata la logica del finanziamento statale, per abbracciare quella di una razionale e sostenibile autonomia impositiva che, nel quadro dell'unità nazionale e nel pieno rispetto dei doveri di solidarietà con le aree più svantaggiate del Paese, garantisca alla città la disponibilità di risorse sufficienti per risollevarsi dal proprio declino e progettare il suo futuro di qui ai prossimi trent'anni;
8. perché per progettare il proprio futuro Roma deve poter intervenire su materie cruciali per il suo sviluppo: materie come l'urbanistica, il commercio, il turismo, la ricerca e l'innovazione possono costituire le leve fondamentali per la rinascita di Roma, se si accetta l'idea che la diversità, la comples-

sità e l'irripetibilità della Città Eterna vanno governate con regole specifiche ed inedite, ispirate alle *best practices* internazionali e in buona parte non mutuabili da alcuna altra esperienza di governo locale presente in Italia;

9. perché la legge ordinaria, restando invariato l'attuale assetto costituzionale, lascerebbe alla legge regionale del Lazio il compito di trasferire le funzioni amministrative a Roma Capitale, mentre per Roma serve una diretta assunzione di responsabilità da parte del Governo nazionale, trattandosi del destino della sua capitale e non solo di un capoluogo regionale;
10. perché solo una legge costituzionale, molto più di una legge ordinaria, potrebbe trasmettere quella percezione di ambizione e solennità in grado di contribuire all'affermazione di una nuova narrazione sulla costruzione di una identità pubblica e di un rinnovato senso di appartenenza alla città da parte di chi ci vive o ci lavora, e in definitiva la nascita di un "patriottismo civico e metropolitano" dei romani senza il quale qualunque sforzo di uscita dalla crisi e di rinnovamento appare destinato a naufragare; ciò a condizione, beninteso, che il percorso che dovrebbe condurre all'approvazione di uno statuto costituzionale di Roma Capitale non si esaurisca interamente all'interno di un asfittico confronto politicista fatto di rivendicazioni sterili e veti incrociati, ma si accompagni ad un metodo fatto di apertura alla società civile, di forme di consultazione pubblica sui temi della riforma e di canali di ascolto delle migliori realtà professionali e imprenditoriali cittadine;
11. perché, infine, un progetto di riforma costituzionale dell'ordinamento di Roma Capitale potrebbe costituire l'occasione per una più complessiva rivisitazione dell'assetto delle autonomie regionali che ponga rimedio a talune degenerazioni della riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001 e che – anche alla luce delle recenti iniziative delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna e delle ulteriori che dovessero aggiungersi – punti non tanto ad un ridimensionamento delle competenze regionali quanto piuttosto ad una riduzione, sulla base di criteri di omogeneità territoriale, del numero delle regioni e alla generalizzazione del principio di autonomia differenziata, già enunciato nel vigente articolo 116 della Costituzione, il quale andrebbe possibilmente esteso anche alle grandi aree urbane, al fine di rafforzarne la posizione nel sistema delle autonomie territoriali in quanto centri nevralgici dello sviluppo economico, sociale e culturale del Paese,

luoghi privilegiati per la cura dei beni comuni e attori fondamentali della stessa competizione globale.

Tutto ciò premesso in ordine alla scelta dello strumento normativo migliore per la riforma dell'ordinamento di Roma Capitale, la proposta di Retake Roma tenta di trarne le conclusioni, trasformando Roma Capitale in un distretto ad autonomia differenziata con ampie competenze legislative, sopprimendo conseguentemente la città metropolitana, e convertendo gli attuali municipi della città in veri comuni metropolitani nei quali allocare la generalità delle funzioni amministrative (e le relative risorse). La trasformazione dei municipi in comuni può consentire un vero riavvicinamento tra istituzioni locali e cittadinanza, in nome di un principio di prossimità dei livelli territoriali di governo che, in una città estesa come Roma, può favorire, nel solco dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, fenomeni di innalzamento della qualità dei servizi pubblici, di apertura alla competizione e di ottimizzazione degli ambiti territoriali di erogazione dei servizi a rete.

L'intervento riformatore qui immaginato si comporrebbe di due piani: 1) uno di livello costituzionale, con le modifiche in revisione della Costituzione volte a differenziare il distretto di Roma Capitale equiparandolo prevalentemente alle regioni a statuto ordinario (salvo che per taluni aspetti relativi alle materie di potestà legislativa esclusiva e all'autonomia impositiva, per i quali il modello preso a riferimento è invece quello delle regioni a statuto speciale) e le ulteriori disposizioni costituzionali che, senza novellare la Costituzione, dettano le norme fondamentali per l'introduzione del regime costituzionale differenziato; 2) ed uno di livello legislativo ordinario, nell'ambito del quale la completa attuazione della nuova disciplina sarebbe affidata a decreti legislativi del Governo adottati secondo una procedura rinforzata che prevedrebbe, sul modello delle norme di attuazione degli Statuti speciali, l'acquisizione dei pareri anche di una commissione paritetica mista.

Al fine di consentire il completamento del procedimento attuativo e di favorire una graduale assimilazione di innovazioni ordinamentali di indubbia portata, la nuova disciplina si applicherebbe a decorrere dalla prima elezione degli organi elettivi del distretto di Roma Capitale successiva alla data dell'entrata in vigore della legge costituzionale, ossia alla scadenza degli organi elettivi di Roma Capitale (Assemblea capitolina e Sindaco di Roma Capitale) in carica al momento dell'entrata in vigore. Un periodo transitorio, dunque, piuttosto ampio (di qualche anno) che servirebbe a preparare al meglio l'esordio del nuovo ordinamento.

Sul piano dei confronti di diritto costituzionale comparato, il progetto risente di numerose suggestioni:

- dall'introduzione (all'articolo 13, comma 3), sul modello dell'articolo 72 della Costituzione federale tedesca, di una clausola di prevalenza della legislazione (statale o distrettuale) di più recente entrata in vigore qualora insorgano antinomie nelle materie legislative che siano state delegate dallo Stato al distretto di Roma Capitale secondo l'originale procedura di delegazione prevista dallo stesso articolo 13;
- alla tendenziale coincidenza tra distretto e comune metropolitano, analogamente a quanto accade in Germania per Berlino, che è al tempo stesso comune e Land;
- all'ampiezza delle competenze spettanti al distretto di Roma Capitale e alla forza di legge degli atti emanati nell'esercizio di tali competenze, in modo non molto dissimile da quanto previsto per Londra a seguito della riforma del *Greater London Authority Act* del 1999 e per la Comunità autonoma di Madrid, la quale possiede ampie competenze legislative in materie quali mobilità e trasporti di interesse regionale, urbanistica, promozione del turismo ecc. e il cui regime finanziario (a seguito della *Ley 29/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión*) prevede che la metà del gettito dell'imposta sulle persone fisiche sia ceduta dallo Stato alla Comunità.

Questa è la nostra proposta istituzionale per Roma.

Non ci aspettiamo che sia condivisa, ma confidiamo che rappresenti un contributo utile per avviare un vero dibattito pubblico sul futuro della nostra città. Non solo a Roma ma in Italia e tra tutti gli italiani.

Parafrasando Kennedy, non è più il momento di chiedersi cosa può fare Roma per il suo Paese, è il momento di chiedersi cosa può fare il Paese per la sua capitale.

IPOTESI DI PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

PARTE I

REVISIONI DELLA COSTITUZIONE

ART. 1

(Modifiche all'art. 114 della Costituzione)

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, dopo le parole “dalle Regioni”, sono inserite le seguenti:
“, dal distretto di Roma Capitale”;
 - b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Roma è la capitale della Repubblica e città universale patrimonio dell'umanità. Con legge costituzionale è disciplinato il regime di autonomia differenziata del distretto di Roma Capitale e sono stabilite le modalità per la sua completa attuazione”.

ART. 2

(Modifiche all'art. 117 della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, le parole “e dalle Regioni” sono sostituite dalle seguenti:
“, dalle Regioni e dal distretto di Roma Capitale”;
 - b) al terzo comma, primo periodo, dopo le parole “rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni”, sono inserite le seguenti: “e del distretto di Roma Capitale”, e al secondo periodo, dopo le parole “Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni”, sono inserite le seguenti: “e al distretto di Roma Capitale”;
 - c) al quarto comma, dopo le parole “alle Regioni”, sono inserite le seguenti:
“e al distretto di Roma Capitale”;

- d) al quinto comma, dopo le parole “Le Regioni,”, sono inserite le seguenti: “il distretto di Roma Capitale”;
- e) al sesto comma, primo periodo, le parole “alle Regioni”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “alle Regioni e al distretto di Roma Capitale”;
- f) al settimo comma, dopo le parole “Le leggi regionali”, sono inserite le seguenti: “e le leggi del distretto di Roma Capitale”;
- g) all’ottavo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con analoghe leggi sono ratificate le predette intese che intercorrano tra il distretto di Roma Capitale e le Regioni limitrofe”.

ART. 3

(Modifiche all’art. 119 della Costituzione)

- 1. All’articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo, al secondo e al sesto comma, dopo le parole “I Comuni,”, sono inserite le seguenti: “il distretto di Roma Capitale,”;
 - a) al quarto comma, dopo le parole “ai Comuni,”, sono inserite le seguenti: “al distretto di Roma Capitale,”.

ART. 4

(Modifiche all’art. 125 della Costituzione)

- 1. All’articolo 125 della Costituzione, dopo le parole “Nella Regione”, sono inserite le seguenti: “e nel distretto di Roma Capitale”.

ART. 5

(Modifiche all’art. 127 della Costituzione)

- 1. All’articolo 127 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, dopo le parole “legge regionale”, sono inserite le seguenti: “o del distretto di Roma Capitale” e dopo le parole “della Regione”, sono inserite le seguenti: “o del distretto di Roma Capitale”;

- b) al secondo comma, dopo le parole “La Regione”, sono inserite le seguenti: ”o il distretto di Roma Capitale”

ART. 6
(Modifiche all’art. 131 della Costituzione)

1. All’articolo 131 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“La Regione Lazio non comprende il territorio del distretto di Roma Capitale, costituito in ordinamento ad autonomia differenziata secondo le disposizioni approvate con la legge costituzionale di cui all’articolo 114, terzo comma”.

PARTE II

**ALTRE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI
EX NUOVO ART. 114, TERZO COMMA, COST.
(REGIME DI AUTONOMIA DIFFERENZIATA
DEL DISTRETTO DI ROMA CAPITALE)**

ART. 7
(Istituzione del distretto di Roma Capitale)

1. È istituito il distretto di Roma Capitale, coincidente con il territorio della preesistente Città metropolitana di Roma capitale. Il distretto è fornito di personalità giuridica e ad esso è riconosciuto, in ragione della sua specificità, un regime di autonomia differenziata secondo le previsioni della presente legge costituzionale, nel rispetto dell’unità giuridica ed economica e dell’indivisibilità della Repubblica.
2. A decorrere dalla prima elezione degli organi elettivi del distretto di Roma Capitale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono conseguentemente soppressi il Comune di Roma Capitale, la Città metropolitana di Roma Capitale, le cui competenze sono distribuite, ai sensi e per gli effetti della presente legge costituzionale, tra il distretto di Roma Capitale e i Comuni distrettuali di cui all’articolo 15.
3. Il distretto di Roma Capitale ha per capoluogo la città di Roma.

4. La bandiera del distretto di Roma Capitale è formata da due bande verticali, rispettivamente di colore porpora e ocra, di eguali dimensioni, e reca al centro l'immagine della lupa capitolina. L'emblema del distretto di Roma Capitale è costituito da uno scudo di forma appuntata, di colore porpora, con croce greca d'oro, collocata in capo a destra, seguita dalle lettere maiuscole d'oro S. P. Q. R. poste in banda e scalinate, cimato di corona di otto fioroni d'oro, cinque dei quali visibili.
5. Roma celebra il 21 aprile, Natale di Roma, la festività dell'anniversario della sua fondazione.

ART. 8

(Clausola di rinvio alla disciplina applicabile alle Regioni a statuto ordinario)

1. Per quanto non diversamente disciplinato nella presente legge costituzionale e nei decreti legislativi di cui all'articolo 18, comma 2, si applicano al distretto di Roma Capitale, in quanto compatibili, le disposizioni costituzionali e legislative che si riferiscono alle Regioni a statuto ordinario.

ART. 9

(Organi del distretto di Roma Capitale)

1. Sono organi del distretto di Roma Capitale:
 - l'Assemblea capitolina distrettuale;
 - il Presidente distrettuale;
 - la Giunta distrettuale.

ART. 10

(Assemblea capitolina distrettuale)

1. L'Assemblea capitolina distrettuale è eletta a suffragio universale e diretto, secondo il sistema di elezione approvato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della presente legge costituzionale, e dura in carica cinque anni. È composta dal Presidente distrettuale e da quarantotto consiglieri capitolini.

2. I consiglieri capitolini rappresentano, senza vincolo di mandato, l'intero distretto di Roma Capitale. Adempiono alle proprie funzioni con disciplina ed onore, dichiarando all'inizio, su base annuale e al termine del mandato, ai fini della pubblicazione, la propria personale condizione patrimoniale e reddituale. Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
3. I lavori dell'Assemblea capitolina distrettuale e dei suoi organi sono pubblici e di essi è sempre assicurata la trasmissione in diretta sui canali digitali istituzionali.
4. L'Assemblea si articola in non più di dieci commissioni capitoline permanenti competenti per materia, che svolgono funzioni istruttorie, conoscitive, referenti e redigenti. Con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei propri componenti l'Assemblea capitolina distrettuale disciplina la propria organizzazione interna, le proprie funzioni, gli strumenti a garanzia dei diritti delle minoranze e delle opposizioni ed ogni altro aspetto od istituto concernente la propria autonomia organizzativa e gestionale.
5. L'Assemblea capitolina distrettuale:
 - approva, secondo la procedura prevista dall'articolo 123, secondo e terzo comma, della Costituzione, lo statuto del distretto di Roma Capitale che, in armonia con la Costituzione, ne determina i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento per le parti non direttamente disciplinate dalla presente legge costituzionale;
 - esercita la potestà legislativa attribuita al distretto di Roma Capitale nelle materie previste dall'articolo 13 della presente legge costituzionale;
 - esercita funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sull'operato della Giunta distrettuale e dell'Amministrazione distrettuale;
 - approva le linee programmatiche presentate dal Presidente distrettuale;
 - approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo del distretto di Roma Capitale presentati dalla Giunta distrettuale;
 - può obbligare il Presidente e la Giunta distrettuale alle dimissioni mediante l'approvazione di una mozione motivata di sfiducia sottoscritta da almeno dieci componenti, che non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione; in caso di approvazione della mozione di sfiducia, conte-

stualmente alle dimissioni del Presidente e della Giunta distrettuale l'Assemblea capitolina distrettuale è sciolta e si procede a nuove elezioni entro il termine di tre mesi;

- può presentare progetti di legge alle Camere.

ART. 11 ***(Presidente distrettuale)***

1. Il Presidente distrettuale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'Assemblea capitolina distrettuale, secondo il sistema di elezione approvato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della presente legge costituzionale.
2. Il Presidente distrettuale:
 - rappresenta il distretto di Roma Capitale;
 - dirige la politica della Giunta distrettuale e ne è responsabile;
 - nomina e revoca i componenti della Giunta distrettuale, fino ad un massimo di dieci, tra i quali il Vice Presidente distrettuale;
 - entro dieci giorni dalla nomina dei componenti della Giunta distrettuale e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dallo svolgimento della elezione dell'Assemblea capitolina distrettuale, sentita la Giunta, presenta all'Assemblea dettagliate linee programmatiche;
 - promulga le leggi del distretto di Roma Capitale ed emana i regolamenti capitolini;
 - dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato al distretto di Roma Capitale, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica;
 - provvede, sentita la competente commissione capitolina – che si esprime entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della proposta – alla nomina ovvero alla designazione dei rappresentanti del distretto di Roma Capitale presso enti, istituzioni, società partecipate e altri gestori di servizi pubblici, secondo gli indirizzi formulati dall'Assemblea capitolina distrettuale, ed informa tempestivamente la competente commissione capitolina delle revoche disposte;
 - indice i referendum popolari previsti dalla legislazione distrettuale;

- partecipa alle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con gli stessi poteri dei Presidenti di Giunta regionale;
- partecipa, con voto deliberativo, alle riunioni del Consiglio dei Ministri nelle quali siano discussi argomenti di diretto interesse o competenza del distretto di Roma Capitale;
- adotta provvedimenti contingibili e urgenti, anche in deroga alla normativa vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, di validità non superiore ai dodici mesi, che si rendano necessari per far fronte ad emergenze sul territorio distrettuale o per motivi di sicurezza o salute pubblica;
- può richiedere l'intervento e l'assistenza delle forze di polizia dello Stato per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti del distretto di Roma Capitale;
- esercita le altre funzioni attribuite dalla Costituzione e dalle leggi ai Presidenti di Giunta regionale.

ART. 12
(Giunta distrettuale)

1. La Giunta distrettuale è composta dal Presidente distrettuale – che la presiede, ne promuove e coordina l'attività e procede alla sua convocazione fissandone l'ordine del giorno – e da un numero massimo di componenti pari a dieci. I componenti della Giunta distrettuale sono scelti dal Presidente distrettuale anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea capitolina distrettuale, in modo da garantire una equilibrata presenza di rappresentanti di entrambi i sessi. I componenti della Giunta distrettuale hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea capitolina distrettuale e delle sue commissioni. In caso di assenza o temporaneo impedimento nonché di sospensione o decadenza per le cause previste dalla legge, le funzioni del Presidente distrettuale sono svolte dal Vice Presidente distrettuale. Qualora un consigliere assuma la carica di componente della Giunta distrettuale, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina.
2. La Giunta distrettuale:

- collabora con il Presidente distrettuale nell'attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea capitolina distrettuale e nell'amministrazione del distretto di Roma Capitale;
- informa la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità;
- adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del distretto di Roma Capitale, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea capitolina distrettuale;
- amministra il patrimonio ed il demanio del distretto di Roma Capitale;
- adotta, in casi di straordinaria necessità e urgenza e fatta eccezione per la materia elettorale, i provvedimenti, di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo, la cui adozione sia di competenza dell'Assemblea capitolina distrettuale, sottoponendoli per la ratifica alla stessa Assemblea nella sua prima seduta successiva e comunque non oltre cinque giorni dalla loro adozione;
- delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento per il proprio funzionamento;
- esercita le ulteriori funzioni attribuite alle Giunte delle Regioni a statuto ordinario dalla Costituzione e dalle leggi.

ART. 13

(Potestà legislativa del distretto di Roma Capitale)

1. Spetta al distretto di Roma capitale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, degli obblighi internazionali e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato, l'esercizio della potestà legislativa concorrente nelle seguenti materie:
 - sistema di elezione e casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei componenti dell'Assemblea capitolina distrettuale, del Presidente distrettuale e degli altri componenti della Giunta distrettuale;
 - disciplina del diritto di iniziativa e dei referendum popolari su leggi e provvedimenti amministrativi distrettuali e degli altri istituti di democrazia partecipativa;

- tutela e valorizzazione dei beni culturali distrettuali, del paesaggio, dell'ambiente e dell'ecosistema;
- governo del territorio;
- gestione del ciclo dei rifiuti;
- politiche agricole e forestali;
- tutela della salute e programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali;
- promozione dello sviluppo economico locale, commercio con l'estero, attrazione di investimenti e organizzazione in ambito distrettuale dei servizi alle imprese e della formazione professionale;
- protezione civile;
- ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione;
- reti di distribuzione di acqua ed energia di interesse distrettuale;
- istruzione ed edilizia scolastica e universitaria.

2. Sulla base di intesa fra lo Stato e il distretto di Roma Capitale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera può essere delegato al distretto di Roma Capitale l'esercizio della potestà legislativa concorrente su materie ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1. La legge di delegazione determina i principi fondamentali nel rispetto dei quali la delega deve essere esercitata e il termine, non superiore ad un anno, per l'esercizio della delega da parte dell'Assemblea capitolina distrettuale. Scaduto il termine della delega, la materia delegata è nuovamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.
3. Nell'ambito della competenza legislativa di cui al comma 2, il distretto di Roma Capitale ha il potere di legiferare solo fino a quando e nella misura in cui lo Stato non eserciti nuovamente la propria competenza legislativa sulla materia delegata. In caso di contrasto, nelle materie delegate, tra la legislazione dello Stato e la legislazione del distretto di Roma Capitale, prevalgono le disposizioni legislative di più recente entrata in vigore.
4. In armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti

dall'ordinamento dell'Unione europea, è esercitata dal distretto di Roma Capitale la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

- ordinamento amministrativo e del personale del distretto di Roma Capitale;
- istituzioni culturali aventi carattere distrettuale;
- artigianato, fiere e mercati;
- commercio su aree pubbliche e private e commercio elettronico;
- comunicazioni, mobilità e trasporti di interesse distrettuale, porti e aeroporti civili e norme sulla relativa regolamentazione tecnica;
- politiche di sviluppo e rigenerazione delle aree urbane e disciplina degli standard urbanistici;
- espropriazione per pubblica utilità per le materie di competenza distrettuale;
- polizia locale urbana;
- attività sportive e ricreative e relativa impiantistica;
- politiche per l'innovazione digitale;
- finanza ed entrate tributarie distrettuali;
- valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, dell'industria alberghiera e degli eventi di carattere internazionale.

5. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, spetta allo Stato la potestà legislativa esclusiva in riferimento ad ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione del distretto di Roma Capitale.

6. L'esercizio della potestà legislativa del distretto di Roma Capitale si ispira ai principi della semplificazione e del riordino della legislazione vigente e della chiarezza, proprietà e semplicità delle formulazioni normative. Le leggi del distretto di Roma Capitale, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa.

ART. 14

(Funzioni amministrative del distretto di Roma Capitale)

1. Spetta al distretto di Roma Capitale la potestà regolamentare in tutte le materie di cui all'articolo 13. Spetta ai Comuni distrettuali la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite con legge distrettuale ai sensi del comma 2.
2. Con legge del distretto di Roma Capitale sono attribuite ai Comuni distrettuali le funzioni amministrative nelle materie di competenza distrettuale, salvo che, sulla base dei principi di sussidiarietà, proporzionalità ed adeguatezza, il distretto di Roma Capitale non ritenga di esercitarle in proprio ovvero avvalendosi degli uffici comunali.
3. Il distretto di Roma Capitale, in attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e adotta, a tal fine, un regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni.

ART. 15

(Trasformazione dei Municipi di Roma Capitale in Comuni distrettuali)

1. I quindici Municipi già previsti dall'articolo 26 dello statuto di Roma Capitale, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono trasformati in Comuni ed assumono la denominazione di "Comuni distrettuali", seguita, per ciascuno di essi, da un toponimo caratteristico del proprio territorio che si aggiunge alla parola "Roma". A decorrere dalla prima elezione degli organi elettivi successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ai nuovi Comuni distrettuali si applica la vigente legislazione dello Stato in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti e di ordinamento degli enti locali.
2. La denominazione di "Comuni distrettuali" è attribuita anche ai Comuni già appartenenti al territorio della Città metropolitana di Roma Capitale.

ART. 16

(Autonomia finanziaria del distretto di Roma Capitale)

1. In osservanza dei vincoli di bilancio stabiliti dagli ordinamenti dello Stato e dell'Unione europea, il distretto di Roma Capitale assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio e può ricorrere all'indebitamento solo previa definizione di piani di ammortamento e per finanziare spese di investimento necessarie al fine di considerare gli effetti del ciclo economico sul bilancio distrettuale.
2. Sono devolute al distretto di Roma Capitale le quote del gettito delle entrate tributarie dello Stato di seguito indicate, percepite nel territorio distrettuale:
 - a) i cinque decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio del distretto di Roma Capitale;
 - b) un ventesimo dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinata assumendo a riferimento i consumi finali;
 - c) i tre decimi del provento dell'imposta erariale, riscossa nel territorio distrettuale, sull'energia elettrica ivi consumata;
 - d) i proventi delle imposte ipotecarie percepite nel territorio distrettuale, relative ai beni situati nello stesso;
 - e) l'intero provento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo sui contratti di locazione relativi a beni immobili situati nel territorio distrettuale.
3. Il distretto di Roma Capitale, con apposita legge approvata in armonia con la Costituzione, i principi generali dell'ordinamento tributario dello Stato e il diritto dell'Unione europea, può stabilire:
 - a) tributi propri sul turismo, ivi inclusa un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio distrettuale, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, con un'aliquota non superiore al dieci per cento del valore medio unitario del singolo pernottamento; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo sul territorio distrettuale, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di

finanziamento dei servizi pubblici locali e di manutenzione e recupero dei beni culturali ed ambientali distrettuali;

- b) tributi, anche temporanei, sugli eventi che presentino un particolare impatto sul territorio distrettuale e richiedano risorse aggiuntive per la loro organizzazione;
- c) imposte supplementari sulle proprietà immobiliari diverse dai beni immobili ad uso abitativo.

4. Non si applicano al distretto di Roma Capitale le disposizioni della legislazione dello Stato riguardanti le addizionali regionali e comunali ai tributi erariali.
5. Previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con legge approvata dall'Assemblea capitolina distrettuale sono stabilite, in una misura non inferiore al dieci per cento del totale, le frazioni dei proventi dei tributi propri e delle quote di compartecipazione ai tributi erariali delle quali il distretto di Roma Capitale assicura la destinazione a finalità di perequazione tra le diverse aree del territorio della Repubblica, in armonia con quanto previsto dagli articoli 117, secondo comma, lettera *m*), e 119, terzo comma, della Costituzione.
6. I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nel territorio del distretto di Roma Capitale sono trasferiti al patrimonio del distretto medesimo, fatta eccezione in ogni caso per quelli relativi al demanio militare e a servizi pubblici di carattere nazionale.

ART. 17

(Garanzie costituzionali)

1. Ai fini di quanto stabilito dagli articoli 127 e 134 della Costituzione e dalle leggi costituzionali ed ordinarie che vi danno attuazione, i riferimenti ivi contenuti alle Regioni e alle leggi regionali devono intendersi a tutti gli effetti fatti anche al distretto di Roma Capitale e alle leggi distrettuali.

ART. 18

(Disposizioni transitorie e finali ed entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla prima elezione degli organi elettivi del distretto di Roma Capitale successiva alla data della sua entrata in vigore, salvo quella prevista dall'articolo 14, comma 3, che è di immediata applicazione.
2. Nelle materie attribuite dall'articolo 13 alla potestà legislativa del distretto di Roma Capitale, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi distrettuali, si applicano le leggi dello Stato.
3. Con uno o più decreti legislativi, il Governo adotta, entro il termine del 30 giugno 2019, le disposizioni di attuazione della presente legge costituzionale. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al presente comma sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e, successivamente all'eventuale recepimento dei predetti pareri, di una commissione paritetica mista nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e composta di dieci membri designati tra professori universitari in materie giuridiche, di cui cinque in rappresentanza dello Stato, tre di Roma Capitale e due della Regione Lazio, la quale si esprime su ciascuno schema di decreto legislativo entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione della relativa richiesta di parere. Le disposizioni di attuazione di cui al presente comma dettano altresì le norme transitorie necessarie per un graduale passaggio di competenze, funzioni e risorse umane, strumentali e finanziarie dal distretto di Roma Capitale ai Comuni distrettuali istituiti ai sensi dell'articolo 15 e prevedono l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno specifico organismo permanente di raccordo procedurale tra il distretto di Roma Capitale e la Regione Lazio quale sede per l'attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale ai fini di un esercizio cooperativo delle rispettive competenze.